

Avviso regionale 2025 Piemonte per i giovani

FAQ-aggiornamento al 5.8.2025

Composizione partenariato

1. Un Ente pubblico di vasta area può aderire in qualità di partner a più progetti proposti da Comuni capofila diversi?

Nel caso di partenariato con Enti pubblici di vasta area, vedi ad es. l'Agenzia Piemonte Lavoro, la quale coordina i Centri per l'impiego territoriali, i Consorzi socio assistenziali e le ASL, tali enti possono essere partner di più reti progettuali, con riferimento all'articolazione territoriale/sede operativa specifica competente per il comune capofila/i comuni partner della rete: ad esempio, Capofila comune X, partner Agenzia Piemonte Lavoro con il CPI competente per il Comune X con le relative sotto sedi locali, possono essere oggetto di partenariato rispetto all'articolazione territoriale del Comune capofila e partner.

Lo stesso dicasi per il Consorzio dei Servizi sociali di riferimento territoriale e per i Centri Servizi per il Volontariato e per enti di analoga competenza sovra-zonale.

Per analoghe motivazioni, è consentita la partecipazione a più reti progettuali anche per le associazioni rappresentative delle Autonomie Locali, in considerazione della competenza su tutto il territorio regionale.

Anche le Province piemontesi e la Città Metropolitana di Torino, in virtù delle proprie competenze quali enti di area vasta possono aderire come partner a più progetti proposti da Comuni capofila differenti dislocati sul territorio provinciale di riferimento.

2. L'adesione di un'Unione di Comuni ad un partenariato è da considerarsi come coinvolgimento di un solo soggetto pubblico o come una molteplicità di soggetti facenti parte dell'Unione?

L'adesione di un'Unione di Comuni al partenariato è da considerarsi come coinvolgimento di 1 soggetto pubblico, si ricorda che ciascun accordo di partenariato, pur comprendendo una molteplicità di soggetti firmatari pubblici, può dar luogo alla presentazione di una sola richiesta di finanziamento.

3. Laddove la domanda venisse presentata da un'unione montana, è possibile l'adesione al programma di comuni esterni all'unione stessa oppure la partecipazione è limitata ai comuni afferenti all'unione?

L'adesione non è limitata ai comuni aderenti all'Unione, possono aderire anche comuni ulteriori.

4. Nella nostra proposta progettuale intendiamo coinvolgere quali partner di progetto alcuni Consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze (fascia di età dei CCRR 11-14 anni) e scuole secondarie di primo grado operanti presso i comuni interessati. Ne confermate l'ammissibilità anche in funzione dei criteri di valutazione?

Si conferma, come previsto alla lettera 'c) Reti progettuali' dell'Allegato A - Criteri, che è possibile coinvolgere quali partner della rete e nella realizzazione di talune delle attività previste anche i Consigli Comunali dei ragazzi e delle ragazze come pure gli Istituti scolastici, non meglio specificati, previsti dal bando, ma i beneficiari delle attività non potranno essere conteggiati tra i 20 giovani previsti qualora abbiano un'età inferiore a 14 anni.

5. I Centri di aggregazione presenti nei Comuni sono di proprietà comunale e affidati a enti terzi. Possiamo coinvolgere alcuni Comuni in qualità di partner (Voce specifica di valutazione "enti pubblici")? In funzione dei criteri di valutazione, confermate l'ammissibilità di coinvolgere anche i loro rispettivi Centri di aggregazione (Voce specifica di valutazione "CAG")?

Confermiamo la possibilità di coinvolgere i Comuni come partner. Qualora si tratti di centri Autonomi e dotati di propria specificità, tale da configurarli come un servizio a sé stante, dovranno essere indicati nel partenariato e saranno conteggiati in sede di valutazione. Ovviamente, i suddetti CAG dovranno avere sede in uno dei Comuni partner della rete progettuale.

Partner enti del terzo settore

6. Che cosa si intende per Sede operativa? Quali sono le caratteristiche per poterla considerare tale? Un ente che gestisce un servizio presso una sede di un ente territoriale (ad esempio consorzio di comuni) può considerare che la propria sede operativa sul territorio sia localizzata nel luogo in cui si svolge quel servizio, rispetto alla gestione del quale c'è un contratto di appalto di servizi?

Quanto richiamato rispetto all'avviso si riferisce ai partner diversi dagli enti pubblici, demandando al Comune capofila la verifica che i partner (associazioni, fondazioni, enti ed organizzazioni iscritti al RUNTS, all'elenco delle onlus presso l'agenzia delle entrate, al RASD), ancorché aventi sede legale presso un comune differente, abbiano almeno una sede operativa nel comune capofila o in uno o più dei comuni partner della rete progettuale.

Nel caso di un ente affidatario di appalto, se si tratta di un affidatario e non di un partner progettuale, questa verifica non dovrà essere effettuata.

Se invece si tratta di un soggetto partner della rete, se la sede operativa delle attività progettuali è presso uno dei comuni della rete proposta e il Comune valuta che tale può essere considerata la sede operativa a tutti gli effetti, è comunque il comune capofila che condividerà con la regione la sua valutazione, come previsto nel passaggio dell'avviso da lei richiamato. Il Comune assume la responsabilità di tale valutazione e la Regione ne prenderà atto.

7. Una fondazione non iscritta al RUNTS può aderire ad un progetto ?

I soggetti non iscritti al RUNTS non possono partecipare al partenariato. I Comuni capofila, precedentemente alla candidatura, devono verificare che i partner siano in possesso dei requisiti attestandone la verifica in fase di istanza e in fase di rendicontazione finale.

8. I Centri di Formazione professionale (ad esempio ENAIP, ENGIM, CNOSFAP) sono ammissibili in qualità di partner alla voce specifica di valutazione "enti del terzo settore"?

Quali enti del terzo settore sono da intendersi unicamente, come da normativa vigente e lett c) dell'avviso, gli enti ed organizzazioni iscritti al RUNTS, le onlus iscritte all'apposito elenco presso l'Agenzia delle Entrate e le Fondazioni iscritte al RUNTS o all'elenco delle onlus. I centri di cui sopra, qualora non configurabili come enti del terzo settore, potranno rientrare tra gli operatori economici di cui al punto successivo.

9. Le Pro Loco, qualora iscritte al RUNTS, possono partecipare al partenariato di progetto?

Le Pro Loco iscritte al RUNTS entro la data di scadenza dell'avviso possono far parte delle reti progettuali, qualora in possesso della sede legale sul territorio regionale e di almeno una sede operativa sul territorio del comune capofila e/o di uno dei comuni partner della rete.

10. Quali sono le caratteristiche specifiche ed elementi distintivi che indicano le "Associazioni Giovanili" da voi citate. Tali associazioni devono avere delle finalità specifiche all'interno del loro Statuto o altri particolari requisiti?

Al momento non sono definite a livello regionale specifiche indicazioni rispetto alle associazioni giovanili, pertanto si rinvia al Comune la valutazione se l'Associazione possa essere configurabile, rispetto alle attività svolte ed alla compagine associativa, possa configurarsi come "giovanile".

Giovani partecipanti

11. Il numero di partecipanti giovani è da intendersi per singola azione oppure complessivamente? Qual è la modalità di verifica in sede di rendicontazione finale?

Il numero dei giovani partecipanti è da intendersi complessivamente. La proposta progettuale fa riferimento ad un unico bando, pertanto ad un unico programma, quindi il numero di partecipanti minimo richiesto, dai 15 ai 34 anni, è da intendersi complessivamente ai almeno 20.

Il Comune capofila rileverà i dati dei giovani effettivamente partecipanti alle attività progettuali finanziate, e allo stesso tempo nella determinazione di approvazione del modulo di rendicontazione finale e modulo spese darà atto dell'avvenuta partecipazione dei giovani alle varie azioni del progetto presentato con l'istanza di partecipazione, motivando i vari aspetti e il numero effettivo dei partecipanti.

12. Pur avendo formalmente più dei 20 iscritti richiesti, cosa succede se al momento della realizzazione delle attività i partecipanti effettivi saranno di meno?

Il minimo previsto da bando è 20 giovani, è un contenuto minimo affinché le candidature possano essere ritenute ammissibili a finanziamento ed è uno dei due contenuti verificati in sede di rendicontazione finale; un elemento di possibile revoca, è la realizzazione degli interventi in maniera difforme a quanto previsto dal bando, pertanto se in istanza si indicano 20 giovani e a rendicontazione si relaziona la realizzazione di attività per soli 2 giovani, siamo in presenza di difformità rispetto al bando.

Qualora in sede di rendicontazione si evidenziassero meno di 20 giovani coinvolti, il Comune sarà tenuto a motivare questo dato difforme e valuteremo se e in che misura riconoscere comunque il finanziamento assegnato oppure se disporre la revoca.

Ammissibilità della spesa

13. All'interno del partenariato con uno o più enti pubblici, è ammissibile trasferire quota parte del finanziamento affinché siano gli stessi Comuni partner a provvedere agli affidamenti a Enti terzi per l'acquisizione di beni e servizi?

Ferma restando la responsabilità del Comune capofila rispetto alla rendicontazione del contributo assegnato dalla Regione, si conferma che è possibile che il capofila trasferisca parte del finanziamento assegnato agli altri enti pubblici partner del progetto, affinché questi ultimi provvedano agli affidamenti ad enti terzi per l'acquisizione di beni e servizi, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

14. All'interno del partenariato con uno o più soggetti afferenti al terzo settore, è ammissibile trasferire quota parte del finanziamento regionale affinché siano gli stessi soggetti a provvedere agli affidamenti a Enti terzi per l'acquisizione di beni e servizi?

Non è possibile, questo compito spetta al Comune capofila ed agli altri enti pubblici aderenti alla partnership. In capo a questa tipologia di partner progettuali sono possibili spese di personale esterno quali docenti, consulenti, e spese generali e di funzionamento (queste ultime per un massimo del 10% del costo totale del progetto), ma non affidamenti di beni e ad enti terzi.

15. Sono ammissibili i costi del personale interno di partner privati necessari per la costituzione e la formazione di un team di educativa di strada informale, rivolta ai giovani e nello specifico ai gruppi informali che "abitano" i diversi quartieri, con l'obiettivo di favorire il protagonismo attivo, positivo degli stessi, avvicinarli, ascoltarli nei bisogni impliciti e creare momenti di incontro/confronto?

Qualora le attività di cui si scrive siano configurabili nell'ambito "delle attività mirate all'inclusione sociale dei giovani", previste nell'ambito del programma che il Comune presenterà, le spese per il personale che realizzerà le attività potranno essere considerate ammissibili a finanziamento, ancorché svolte dal personale interno dei partner della rete progettuale di cui il Comune è capofila.

16. Nella nostra proposta progettuale l'ente capofila e i suoi partner pubblici intendono realizzare delle attività avvalendosi dei servizi di operatori economici (da individuare secondo norma di legge) non inseriti nel partenariato. Confermate l'ammissibilità della modalità di utilizzo della spesa descritta?

L'Ente pubblico capofila può affidare parte delle attività ad operatori economici del territorio, selezionati attraverso procedure ad evidenza pubblica, di cui sono gli unici soggetti responsabili. Nella proposta di programma dovrà essere data evidenza della modalità attuativa individuata, mentre in fase di rendicontazione dovrà essere data descrizione, con il supporto di idonea documentazione, di tutto il procedimento amministrativo seguito. Anche alle suddette spese si applicano i medesimi requisiti di ammissibilità della spesa di cui al punto f).

17. La quota di cofinanziamento necessaria può essere garantita anche attraverso il ricorso a risorse economiche dei soggetti costituenti il partenariato progettuale?

Come è riportato nel Bando [Allegato A, Lettera e) Entità dei finanziamenti], il finanziamento assegnato copre fino ad un massimo dell'80% del costo totale del programma. Ai fini dell'ammissibilità è previsto un cofinanziamento minimo obbligatorio pari al 20% del costo totale del programma tramite risorse economiche e/o valorizzazione di risorse umane e strumentali proprie del proponente o dei partner di progetto. Il cofinanziamento che sarà indicato in fase di presentazione della domanda sarà oggetto di valutazione e dovrà essere rendicontato correttamente in fase di chiusura del progetto.

18. Qual è il periodo di ammissibilità delle spese?

Il periodo di validità delle spese decorre dalla data di adozione del provvedimento di ammissione al finanziamento regionale sino alla data di conclusione degli interventi (31.10.2026) più ulteriori 30 giorni unicamente per la rendicontazione (30.11.2026).

Il 31 ottobre 2026 è la data di conclusione attività per i programmi finanziati attraverso il presente avviso con scadenza 2025. Non saranno considerate fatture riportanti una data successiva a tale data.

Relativamente all'azione "accompagnamento dei giovani all'inserimento nel tessuto sociale e lavorativo" sono ammissibili, o a carico del contributo regionale o del co-finanziamento comunale, rimborsi spese ai giovani partecipanti alle azioni pratiche tramite voucher?

Tra le voci di spesa ammissibili, specificate alla lettera f) dell'Avviso, non sono contemplate spese finalizzate all'erogazione di rimborsi spese ai giovani, in forma diretta o in forma di voucher.

19. Come si conteggia il budget di progetto?

Il finanziamento assegnato in attuazione del bando Piemonte per i giovani copre fino ad un massimo dell'80% del costo totale del programma e il cofinanziamento deve assicurare almeno il 20% del costo totale dello stesso programma. A titolo esemplificativo: se il programma costa in totale € 90.000,00, il costo si comporrà di un finanziamento regionale di € 72.000 e di un cofinanziamento di € 18.000. Il cofinanziamento che sarà indicato in sede di presentazione della proposta sarà oggetto di valutazione e dovrà essere rendicontato correttamente in fase di chiusura del programma.

20. Nel nostro progetto intendiamo inserire trasversalmente alle azioni la co-progettazione delle attività con i giovani stessi. A seguito di finanziamento dell'iniziativa sarà prevista la possibilità di rimodulare il budget? In caso affermativo, con quali tempistiche e regole?

Le eventuali rimodulazioni andranno sottoposte alla regione Piemonte e preventivamente autorizzate, prima dell'effettuazione delle relative spese. Ciascuna richiesta di rimodulazione sarà verificata alla luce di quanto definito nel bando regionale approvato.

Ulteriori tematiche di interesse

21. E' possibile prevedere la realizzazione delle attività laboratoriali tramite affidamenti ai sensi del D.Lgs. 36/2023 ? Gli affidatari dovranno avere gli stessi requisiti previsti da bando? Dovrebbero già figurare inoltre nella rete di partenariato?

Sono ammessi gli affidamenti esterni, in conformità con la normativa vigente. Il Comune capofila è l'unico responsabile della legittimità e della correttezza delle procedure individuate. Se si svolge un percorso di co-progettazione i soggetti entreranno a far parte del partenariato e quindi devono avere i requisiti previsti.

In caso si tratti invece di un percorso di affidamento all'esterno, la modalità individuata sarà indicata nella scheda progettuale e in sede di rendicontazione si indicherà quale soggetto è stato individuato per l'affidamento esterno.

22. Nell'Allegato A si fa riferimento ad un accordo di partenariato: sono disponibili format relativi a tale documento o l'individuazione della forma giuridica o documentale più appropriata è in capo al proponente?

Non sono disponibili format rispetto all'accordo di partenariato, in quanto l'individuazione della forma e dei contenuti del medesimo rientra tra le responsabilità dell'ente capofila della rete, che definirà i contenuti nell'ambito delle attività di progettazione con la rete progettuale.

23. Quali documenti vengono richiesti in fase di rendicontazione per dimostrare l'effettivo utilizzo della metodologia della coprogrammazione/coprogettazione per l'organizzazione del partenariato?

Gli enti locali capofila produrranno copia degli atti adottati per avviare il percorso di co-progettazione o co-programmazione e per la formalizzazione della progettazione operativa che costituisce l'esito del percorso svolto. Anche in questo caso, rientra nelle competenze dell'ente locale capofila l'adozione degli atti necessari, a fronte di procedure previste espressamente dalla normativa vigente, cui a ogni buon conto si rinvia.

24. Il Comune capofila può scegliere se acquisire il CUP prima o dopo aver ricevuto conferma del finanziamento?

Poiché in sede di acquisizione del CUP stesso occorre indicare il valore economico del progetto, l'ente capofila lo acquisirà a seguito della comunicazione dell'importo del finanziamento eventualmente assegnato da parte della Regione Piemonte.